

(N. 563-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 16 febbraio 1950*

*modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1950
(V. Stampato N. 1118)*

**d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, CARON, VARRIALE, RUSSO, DE BOSIO, BARONTINI,
D'ARAGONA, PARRI e LUCIFERO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1950

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e la Federazione nazionale degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1° preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva;

2° preparare e completare la loro attività post-scolastica, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1° avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

2° agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

3° agevolare il loro collocamento al lavoro;

4° rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti, nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti o Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

5° collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli Enti e Istituti che hanno per oggetto l'assistenza l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6° promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti;

7° promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti.

Art. 3.

La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha i seguenti fini:

1° promuovere lo studio del problema dell'educazione dei minorati dell'udito e della favella, su basi scientifiche e pratiche;

2° promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale;

3° promuovere ed agevolare lo studio e la esecuzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;

4° promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;

5° promuovere da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;

6° collaborare con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ai fini previsti nel precedente articolo 2.

3° agevolare il loro collocamento al lavoro;

4° rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

5° collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6° promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 4.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che ne approva i bilanci.

Con regolamenti da adottarsi su proposta di ciascuno dei detti Ministeri saranno stabilite le norme secondo le quali i Ministeri stessi esercitano, rispettivamente sull'Ente e sulla Federazione, detti poteri di vigilanza.

Con gli stessi regolamenti sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e della Federazione.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, quello della Federazione è elettivo fra i rappresentanti degli Istituti, secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi regolamenti; a norma delle medesime disposizioni sono costituiti i rispettivi Collegi di revisori.

Art. 5.

Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e di beneficenza per i sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed alle leggi successive.

Art. 6.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:

1° con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, disposti a favore dell'Ente;

2° con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e sop-

Art. 3.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.

Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

pressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

3° con le contribuzioni dei soci;

4° con le eventuali entrate straordinarie.

Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

Art. 7.

La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede alla propria attività:

1° con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, disposti a favore della Federazione;

2° con i contributi delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti nella misura che sarà annualmente determinata dal Ministero della pubblica istruzione;

3° con i contributi degli istituti federati;

4° con le eventuali entrate straordinarie.

Art. 8.

A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.

L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

Art. 9.

La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.

Soppresso.

Art. 6

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.